



## NOTA OPERATIVA

N. 8/2023

**OGGETTO: Gli Enti del Terzo settore di “piccole dimensioni”: il bilancio e gli organi di amministrazione e controllo.**

-----

### 1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di analizzare, descrivere e commentare il bilancio degli Enti del Terzo settore di “piccole dimensioni”, gli organi di amministrazione e controllo, e le loro funzioni e responsabilità.

Il Codice del Terzo settore individua due categorie di Enti del Terzo settore destinatari di diversi obblighi di rendicontazione e di bilancio, quali:

- 1) Enti di “grandi dimensioni”;
- 2) Enti di “piccole dimensioni”.

Gli Enti del Terzo settore, indipendentemente dalle dimensioni, ogni anno sono obbligati a redigere il bilancio di esercizio, la cui struttura è indicata **nell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”**.

**Il 1° comma** del suddetto articolo 13 espressamente recita: “*Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie*”. Gli Enti indicati in tale primo comma sono quelli con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, **non inferiori a 220.000 euro** (Enti di “grandi dimensioni”).

**Il 2° comma** dello stesso articolo dispone che gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate **inferiori a 220.000 euro** (Enti di “piccole dimensioni”) possono predisporre il bilancio in maniera semplificata, nella forma di **Rendiconto per cassa**.

Il bilancio degli Enti del Terzo settore deve essere redatto in conformità alla seguente modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche: